FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DEL SETTORE DEL TERZIARIO

Avviso 3/2023

ACCESSO ALLA BACHECA DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONTINUA PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ISCRITTE A FONDIR DEL *Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo*

INDICE

Premessa 4
1 INTERVENTI FINANZIABILI E SOGGETTI COINVOLTI 4
1.1 Destinatari dell'attività formativa 4
1.2 Tipologia e durata dei Piani formativi 4
1.3 Soggetti Presentatori 5
1.4 Soggetti Attuatori 6
1.5 Risorse e massimali 6
2 ISTRUTTORIA DEI PIANI 9
2.1 Presentazione 9
2.2 Ammissibilità 11
2.3 Approvazione 12
2.4 Graduatorie 12
2.5 Ricorsi 13
3 GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 14
3.1 Avvio delle attività formative 14
3.2 Presenze dei partecipanti 14
3.2.1 Formazione in presenza 14
3.2.2 Formazione a Distanza 15
3.2.3 Utilizzo del Registro elettronico 16
3.3 Variazioni 17
3.3.1 Variazioni relative alle imprese beneficiarie 17
3.3.2 Variazioni al Piano approvato 17
3.4 Validità del piano e dirigenti formati 18
3.5 Costi ammissibili 18
3.6 Cofinanziamento 19
3.7 IVA e altre imposte o tasse 20
3.8 Obblighi di compilazione della piattaforma e documenti di rendiconto 21
3.9 Certificazione del rendiconto e Revisore Legale 22
3.10 Controlli 23
3.10.1 Verifiche ispettive in itinere 23
3.10.2 Verifiche ispettive ex post 24
3.11 Erogazione del contributo 25

3.12 Obblighi e responsabilità del Soggetto Presentatore 25
4 NORMATIVA 26
4.1 Principali fonti normative e programmatiche di riferimento 26
4.2 Aiuti di Stato 27
CONTATTI 28
ALLEGATI 29
Disposizioni relative a privacy e trattamento dei dati 29
Glossario 31

Premessa

FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario istituito, a seguito dell'accordo interconfederale, da Confcommercio, Abi, Ania, Confetra e Manageritalia, First-Cisl, Unisin, Fidia.

FONDIR promuove Piani formativi concordati tra le Parti Sociali in favore delle imprese[1] che abbiano aderito al Fondo.

Con il presente Avviso il Fondo intende finanziare Piani formativi ai sensi della L. 388/00 e s.m.i. assolvendo agli oneri di trasparenza amministrativa delineati dall'ANPAL e dalla normativa che disciplina il funzionamento dei Fondi Interprofessionali[2].

Per tutte le definizioni contenute nel presente documento, si rimanda all'allegato "Glossario".

Il Consiglio di Amministrazione di FONDIR si riserva di emendare, integrare e/o revocare il presente Avviso per adeguarsi ad eventuali disposizioni sopraggiunte, dandone comunicazione, valevole ad ogni effetto di legge, attraverso il sito istituzionale del Fondo, **www.fondir.it**.

1 INTERVENTI FINANZIABILI E SOGGETTI COINVOLTI

1.1 Destinatari dell'attività formativa

I destinatari dell'attività formativa sono i dirigenti delle imprese aderenti[3] e versanti al Fondo al momento della presentazione del Piano. I requisiti di iscrizione e di regolarità contributiva al Fondo devono essere mantenuti dall'impresa presentatrice e dalle eventuali beneficiarie fino alla chiusura delle attività del Piano.

1.2 Tipologia e durata dei Piani formativi

FONDIR finanzia interventi di formazione di qualità. I percorsi formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, che si configurano come Piani individuali, sono esclusivamente quelli presenti, selezionati e scelti dalla Bacheca FONDIR, pubblicata sul sito del Fondo: **www.fondir.it**.

[1] Con il termine "impresa" si intende fare riferimento al datore di lavoro che è tenuto al versamento del contributo contro la disoccupazione involontaria (0,30% del monte salari) previsto dall'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845.

[2] Ci si riferisce alla Circolare n. 10 del 2016 con la quale il Ministero del Lavoro ha individuato nell'affidamento delle risorse finalizzate alla realizzazione dei Piani il regime di cui all'art. 12 della legge n. 241/90. Ciò anche nel rispetto delle Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, di cui alla Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 dell'ANPAL

[3] Requisito attestato dall'indicazione del codice FODI sul cassetto previdenziale.

Ogni **Piano formativo** può essere **composto da uno o più progetti formativi individuali**, ovvero da una o più iniziative formative scelte dalla Bacheca, previste per il Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo**.** Viene compilato direttamente sulla piattaforma UNICAFONDIR (di seguito Piattaforma), seguendo il formulario predefinito.

Sono previste tre distinte tipologie di iniziative:

1. **formazione one to one linguistica o riguardante lo sviluppo delle abilità personali con modalità coaching individuale**;
2. **partecipazione a seminari, convegni, workshop;**
3. **master e percorsi di alta formazione, anche con modalità coaching di gruppo.**

I **seminari, convegni, workshop, master e percorsi di alta formazione** possono essere selezionati in Bacheca nel momento in cui i calendari didattici e le sedi di svolgimento della formazione sono definiti.

Le iniziative formative di sviluppo delle abilità personali, attraverso la **metodologia del coaching** e/o **seminari convegni e workshop** non possono prevedere FaD asincrona.

Al Piano formativo deve essere allegato il relativo accordo sottoscritto dalle Parti Sociali che hanno costituito il Fondo, in conformità a quanto previsto dalle citate Linee Guida dell'ANPAL nella Circolare 1/2018.

Di norma, le attività formative di ogni Piano dovranno concludersi, salvo eventuali proroghe, **entro 6 mesi dall'inoltro on-line**.
È possibile prorogare tali termini indicando la nuova scadenza sulla Piattaforma di monitoraggio, prima della data di fine precedentemente indicata, pena il non riconoscimento dell'attività formativa svolta successivamente alla data originariamente indicata.

In ogni caso, il periodo massimo concesso di proroga non potrà superare **3 mesi complessivi**, FONDIR non prenderà in esame richieste di proroga avanzate oltre i suddetti termini.

Per i seminari/convegni/workshop le attività si dovranno svolgere entro i 2 mesi successivi al primo incontro formativo, per una durata complessiva massima di 5 giorni.
I Piani formativi che prevedono iniziative **master e percorsi di alta formazione,** dovranno concludersi entro 12 mesi dall'inoltro on-line.

In ogni caso entro **trenta giorni di calendario** dalla data di fine piano, va completata la rendicontazione del Piano.

1.3 Soggetti Presentatori

I Piani formativi individuali possono essere presentati da:

a) Imprese che aderiscono a FONDIR, esclusivamente per i propri dirigenti. In caso di gruppo di imprese, il Presentatore può essere l'impresa capogruppo o una delle imprese del gruppo, o un'impresa ad esso collegata comunque iscritta al Fondo o un'impresa controllata anche indirettamente da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Il Soggetto Presentatore è tenuto a gestire il finanziamento ricevuto da FONDIR secondo le modalità e le procedure di affidamento previste ed è l'unico referente e responsabile nei confronti del Fondo.

Non potranno presentare Piani formativi:

- le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per effetto del verificarsi di una causa di scioglimento, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;

- le imprese la cui matricola INPS, rispetto all'adesione al Fondo, sia nello stato di "cessata", "cessata provvisoria", "sospesa" o "revocata".

1.4 Soggetti Attuatori

Le attività formative sono erogate dai soggetti titolari delle iniziative qualificate in Bacheca FONDIR. I requisiti delle strutture formative che possono proporre iniziative formative in Bacheca sono elencati nel documento *Regolamento per la qualificazione delle iniziative formative nella Bacheca Fondir del comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo*, presente sul sito www.fondir.it.

Non è possibile prevedere la realizzazione delle attività da parte di un'associazione o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di un'impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo. In ogni caso, non possono sussistere forme di controllo tra soggetto beneficiario della formazione e struttura formativa che eroga il percorso, o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile. I soggetti devono essere tra di loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE.

Non è previsto in alcun modo l'affidamento a società terze[4] di attività legate alla realizzazione dei Piani formativi.

1.5 Risorse e massimali

[4] Non si configurano come delega a terzi gli incarichi conferiti a persone fisiche, anche nel caso in cui siano presenti all'interno di società tra professionisti.

Allo scopo di finanziare le iniziative previste, sono stanziate per l'Avviso 3/2023 risorse pari a **€ 13.000.000,00** (tredicimilioni/00).

Le risorse sono così suddivise tra i settori:

- Creditizio-Finanziario, € 12.530.300,00 (dodicimilionicinquecentotrentamilatrecento/00);
- Assicurativo, € 469.700,00 (quattrocentosessantanovemilasettecento/00).

FONDIR si riserva di aumentare la suddetta disponibilità economica prevista e di impegnare eventuali risorse residue su nuove scadenze e/o altri specifici Avvisi.

FONDIR si riserva, inoltre, la possibilità di finanziare con altre risorse, già assegnate dall'INPS, a scorrimento rispetto alle graduatorie relative al presente Avviso, i Piani presentati e ammissibili, ma non finanziati, nel caso di esaurimento della disponibilità economica su citata.

Per ogni dirigente[5], il contributo massimo erogabile da FONDIR per l'Avviso 3/2023 è stabilito in **€ 15.000,00** (quindicimila/00). Il massimale è cumulabile con i massimali previsti da altri Avvisi.

Tale massimale è comprensivo dell'eventuale rimborso IVA, se dovuto.

Il contributo massimo erogato da FONDIR per un'ora di formazione per allievo (costo ora/allievo) è stabilito secondo i parametri di seguito indicati:

a) per percorsi di sviluppo delle abilità personali, con modalità **coaching individuale:**
 - € 150,00 modalità in presenza o formazione a distanza sincrona;
b) per tutti i progetti di **formazione linguistica**:
 - € 100,00 modalità in presenza con sede in Italia o formazione a distanza sincrona;
 - € 120,00 modalità in presenza con sede all'estero;
 - € 50,00 formazione a distanza asincrona;
c) per i **seminari, convegni, workshop**:
 - € 150,00 modalità in presenza o formazione a distanza sincrona;
d) **per i master e percorsi di alta formazione**:
 - € 150,00 modalità in presenza o formazione a distanza sincrona;
 - € 50,00 formazione a distanza asincrona.

Il contributo massimo erogato da FONDIR per un'ora di formazione per allievo (costo ora/allievo) sul Piano può aumentare, se presente la voce di spesa relativa al Revisore legale, nel rispetto dei parametri previsti al paragrafo 3.9 del presente Avviso.

[5] Il massimale è riferito al singolo dirigente e non è cumulabile in caso di passaggio ad altra azienda.

Per ogni singolo Piano formativo il contributo complessivamente concesso da FONDIR dovrà essere inferiore a **€ 150.000,00** (centocinquantamila/00).
Trattandosi di risorse pubbliche soggette al regime di Aiuti di Stato, l'impresa dovrà garantire la quota di cofinanziamento obbligatorio in caso di scelta del Regolamento sugli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento CE N. 651/2014. (per approfondimenti v. par 4.2. "Aiuti di Stato").

Fondir finanzia gli interventi formativi di cui al presente Avviso sulla base dei costi reali sostenuti. Le spese relative al Piano dovranno essere fatturate e liquidate in un periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente Avviso e la chiusura del rendiconto. In ogni caso, potranno essere riconosciuti soltanto i costi riferiti alle iniziative formative che sono state qualificate, pubblicate e presenti in Bacheca FONDIR al momento dell'approvazione del Piano.

2 ISTRUTTORIA DEI PIANI

2.1 Presentazione

La **presentazione del Piano** dovrà avvenire attraverso le **5 fasi** di seguito descritte:

FASE 1 – Selezione delle iniziative formative in Bacheca

Le iniziative alle quali far partecipare i dirigenti devono essere individuate fra quelle pubblicate sul sito nella Bacheca FONDIR. Le iniziative formative qualificate vengono periodicamente aggiornate.

FASE 2 – Registrazione e caricamento on-line dei documenti

Per presentare un Piano è necessario iscriversi alla Piattaforma accessibile attraverso il sito istituzionale del Fondo **www.fondir.it** e inserire le credenziali di accesso.
La presentazione del Piano presuppone la piena consapevolezza e l'incondizionata accettazione da parte del Presentatore di quanto disposto dal presente Avviso, delle condizioni e della regolamentazione che disciplinano il finanziamento pubblico da parte di Fondir.

Per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo è necessario eseguire l'upload, in caso di delegato del legale rappresentante, se non già presente, del documento attestante i poteri di firma (area "anagrafica azienda", sezione "documenti azienda").
In caso di **gruppo di imprese** o **imprese collegate** anche indirettamente dovrà essere caricata in piattaforma la documentazione che attesta il collegamento *(es. visure camerali, copie o estratti di atto costitutivo, copie di atti notarili, ecc.).*

L'appartenenza dell'azienda allo specifico settore del Comparto del Fondo va determinata sulla base del codice Ateco, e relativo settore economico, da selezionare nell'area "anagrafica azienda". In caso di gruppo d'impresa o imprese collegate, ogni impresa verrà considerata appartenente al Comparto della Capogruppo[6].

FASE 3 - Compilazione del formulario

È necessario compilare i moduli previsti dal formulario on-line relativo all'Avviso specifico e prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

[6] Ciò al solo fine di facilitare i processi di valutazione e formativi e senza alcuna ulteriore valenza.

Ultimata la compilazione il Piano deve essere inviato telematicamente. Sarà così assegnato il numero di protocollo FONDIR, attribuito progressivamente sulla base dell'ordine di ricezione on-line del Piano stesso, e verranno generati i documenti previsti al paragrafo successivo.
A seguito dell'acquisizione del protocollo non sarà più possibile modificare il Piano.

FASE 4 – Predisposizione e caricamento sulla piattaforma dei documenti del Piano

I seguenti documenti, **che verranno generati automaticamente dalla Piattaforma** una volta inviato il formulario, devono essere **firmati digitalmente e caricati on-line**:

a) **domanda di finanziamento**;
b) per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo:
 - **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio sullo **stato giuridico-economico** dell'impresa e sugli Aiuti di Stato;
c) **atto di accettazione delle condizioni** finalizzate all'erogazione del finanziamento. *(Attenzione: verificare la regolarità e validità del DURC).*

Inoltre, unitamente ai previsti documenti firmati digitalmente, dovrà essere caricato in piattaforma l'**accordo,** riferito al Piano oggetto della richiesta di finanziamento, sottoscritto dall'impresa presentatrice e l'organizzazione sindacale di riferimento che ha costituito il Fondo.
L'accordo potrà essere anche sottoscritto dalle Parti Sociali che hanno costituito il Fondo.

Qualora le Parti Sociali che hanno costituito FONDIR abbiano sottoscritto un **accordo quadro** riferito al presente Avviso, le imprese potranno richiamare nell'apposita sezione del formulario tale accordo, consultabile sul sito **www.fondir.it** e **non sarà necessario caricarlo on-line**, in quanto implicitamente accettato e quindi ritenuto efficace.

Il Piano formativo sarà acquisito formalmente dal Fondo solo a seguito del caricamento e della trasmissione on-line di tutta la documentazione in Piattaforma nei termini indicati al paragrafo successivo.

FASE 5 – Termini di presentazione

I Piani potranno essere presentati a partire dalle ore 10.00 del **01/03/2023** e fino al **22/05/2023**, compilando il formulario on-line sulla piattaforma.
Non saranno ammissibili alla valutazione i Piani la cui documentazione sia stata caricata sulla piattaforma dopo le ore 17.00 del **22/05/2023.**

FONDIR attribuisce ad ogni Piano un numero di protocollo telematico, assegnato progressivamente sulla base dell'ordine di ricezione on-line del Piano stesso.

La documentazione di cui al paragrafo precedente del presente Avviso dovrà **essere caricata sulla Piattaforma**, entro e non oltre **le ore 17.00** dei seguenti termini di presentazione:

- 20 marzo 2023,
- 20 aprile 2023;
- 22 maggio 2023.

Il caricamento della documentazione on-line oltre i termini suddetti determinerà l'esame del Piano nella scadenza successiva.

In caso di esaurimento delle risorse programmate dal presente Avviso antecedentemente alle scadenze sopra previste, il Fondo provvederà a darne tempestiva comunicazione e pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale e non risulterà quindi possibile presentare ulteriori Piani a valere sullo stesso Avviso, salvo successive, eventuali, nuove determinazioni che verranno pubblicate sul sito.

2.2 Ammissibilità

FONDIR procede alla verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità dei Piani, che risultano con lo stato "Piano Presentato" in Piattaforma per ogni scadenza prevista dall'Avviso, attraverso l'analisi dei formulari e della documentazione caricata on-line.

Sono inammissibili i Piani:

- privi della Domanda di finanziamento;
- privi dell'accordo riguardante il Piano oggetto della richiesta di finanziamento a FONDIR, ovvero qualora non sia stato richiamato l'eventuale accordo quadro riferito al presente Avviso;
- privi dell'"Atto accettazione delle condizioni finalizzate all'erogazione del finanziamento";
- in cui una o più imprese beneficiarie non risultino iscritte a FONDIR;
- che non rispettano i massimali previsti;
- presentati da Soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo "Soggetti Presentatori" e/o attuati da Soggetti diversi tra quelli indicati al paragrafo "Soggetti Attuatori" del presente Avviso.

Qualora la documentazione prevista al paragrafo FASE 2 – Registrazione e caricamento on-line dei documenti - risultasse incompleta, o la documentazione prevista al paragrafo FASE 4 – Predisposizione e caricamento sulla piattaforma dei documenti del Piano - non risultasse firmata digitalmente, **FONDIR procederà a richiederne l'integrazione tramite PEC al Soggetto Presentatore**, entro 15 giorni di calendario, successivi ad ogni scadenza.
Se a seguito della verifica di adesione da parte del Fondo non risultasse la registrazione dell'azienda nel Data base dell'Inps, Fondir provvederà a richiedere il documento integrativo "cassetto previdenziale", attestante l'adesione al Fondo.
Il Soggetto Presentatore dovrà inviare la documentazione integrativa e/o corretta entro e non oltre 10 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione della richiesta.
Per le scadenze entro le quali presentare i Piani, previste nel mese di luglio e nel mese di novembre e dicembre, non saranno conteggiati, ai fini dell'invio da parte del Fondo delle richieste di integrazione, il mese di agosto e il periodo 15 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024.

Il Fondo procederà a verificare le integrazioni entro 7 giorni di calendario dalla scadenza prevista per la ricezione delle stesse procedendo all'esame della regolarità, della completezza e della corrispondenza delle integrazioni pervenute rispetto alla richiesta e ai requisiti previsti. In caso di mancata integrazione entro i termini previsti il Piano non sarà considerato ammissibile.

2.3 Approvazione

La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione dell'istanza di finanziamento e del piano/iniziativa formativa da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo ed all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.

FONDIR provvederà all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prima dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda contributi richiesti sul Regolamento UE n. 1407/2013, il contributo al Piano potrà essere concesso solo se, a seguito dell'interrogazione preventiva del RNA, tutte le imprese beneficiarie partecipanti al Piano abbiano superato controlli del sistema RNA sul massimale *de minimis* e tutti i relativi codici COR siano stati rilasciati.
In caso di esito negativo il Piano non potrà essere ammesso a finanziamento.
Qualora, all'esito dell'approvazione della graduatoria dei piani finanziabili, dovesse emergere il superamento del limite previsto dal *De Minimis*, conseguente a difformità tra quanto dichiarato in fase di presentazione e quanto emerso in fase d'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), il Fondo provvederà ad assegnare un termine all'impresa beneficiaria entro il quale fornire documentati chiarimenti relativi alla propria situazione mediante anche dichiarazione sostitutiva resa ex DPR 445/00. In difetto di riscontro o in caso di insufficienti elementi, il Fondo potrà procedere alla revoca del contributo.

I Piani pervenuti e esaminati saranno trasmessi al Consiglio di Amministrazione che, nella prima seduta utile, delibererà l'ammissibilità o meno al finanziamento.
I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziate.

FONDIR si riserva inoltre la facoltà di revocare il finanziamento nel caso in cui accerti che eventuali variazioni intervenute, riguardanti il soggetto titolare delle iniziative qualificate, abbiano fatto venire meno i requisiti per la concessione del finanziamento.

2.4 Graduatorie

Sul sito www.fondir.it vengono pubblicate le graduatorie dei Piani ammessi e non ammessi a finanziamento per settore di appartenenza delle imprese.
In corrispondenza di ogni numero di protocollo sono indicati i codici CUP e COR.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, FONDIR provvederà a comunicare l'esito della valutazione sia per i Piani ammessi che per i Piani non ammessi.

Le comunicazioni, da intendersi come valevoli ed efficaci ad ogni effetto, saranno trasmesse all'indirizzo PEC aziendale direttamente dalla piattaforma web dall'indirizzo **pianifondir@pec.it**. Soltanto a far data da tale comunicazione assumerà efficacia il finanziamento accordato dal Fondo.

2.5 Ricorsi

Avverso l'esito della valutazione, il Soggetto Presentatore interessato potrà fare ricorso al Consiglio di Amministrazione di FONDIR, con istanza motivata e documentata da far pervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto.
Nella prima riunione successiva alla ricezione del ricorso, il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutte le istanze di riesame inoltrate, secondo l'ordine cronologico. FONDIR pubblicherà sul sito l'elenco dei ricorsi accolti e quindi il finanziamento dei Piani; in caso di rigetto dei ricorsi, FONDIR ne comunicherà ai soggetti interessati le motivazioni.

3 GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1 Avvio delle attività formative

Le attività formative potranno essere avviate, **sotto responsabilità del Soggetto Presentatore**, trascorsi almeno **7 giorni di calendario dalla data di presentazione del Piano.**

L'avvio delle attività si comunica su piattaforma, **con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario,** inserendo nell'apposita sezione del monitoraggio:

- **elenco dei partecipanti**, richiamando i nominativi dall'anagrafica aziendale;
- **calendario didattico online**, contenente le date e gli orari delle lezioni, l'indirizzo della sede didattica e/o le credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata (in caso di FaD asincrona sarà sufficiente fornire le credenziali per il Login).

Il calendario didattico online potrà essere aggiornato con un **preavviso di almeno 3 giorni di calendario.** In ogni caso, la durata complessiva dell'iniziativa è quella indicata nella Bacheca FONDIR e non potrà essere modificata.

Il mancato caricamento preventivo del calendario didattico (o rettifica dello stesso) che non consenta lo svolgimento delle necessarie verifiche ispettive in itinere comporterà la revoca del Piano.

L'erogazione della formazione dovrà essere programmata in modo coerente rispetto alla durata, tematica e modalità formativa del progetto; il Fondo si riserva di verificare la pianificazione delle attività e, in caso di inadempienze o di evidenti incongruenze, di determinare eventuali provvedimenti in via di autotutela.

3.2 Presenze dei partecipanti

Tutta la documentazione comprovante le presenze dei partecipanti dovrà essere conservata presso il Soggetto Presentatore e resa disponibile per eventuali controlli del Fondo o dell'autorità vigilante.

3.2.1 Formazione in presenza

Per le iniziative di formazione **one to one***,* dovranno essere predisposti i **registri** firmati dai docenti e dai partecipanti per attestare l'attività svolta.

Il registro dovrà essere reso disponibile per ogni eventuale controllo e dovrà riportare:

- il titolo del Piano formativo, numero di protocollo e Avviso;
- il titolo dell'iniziativa;
- programma con la descrizione dettagliata degli argomenti;
- data della lezione e orario di svolgimento;

- nominativo e firma del partecipante;
- nominativo e firma del personale docente.

È possibile utilizzare un proprio format di registro presenze che rilevi le informazioni necessarie sopra elencate.

In caso di formazione one to one non sono ammessi uditori.

Per le iniziative interaziendali quali **seminari/convegni/workshop, master o percorsi di alta formazione**, è sufficiente caricare nel monitoraggio gli **attestati di frequenza** rilasciati dalla struttura formativa contenenti le seguenti informazioni minime di dettaglio:

- titolo del progetto;
- nominativo del partecipante;
- periodo di svolgimento;
- n. ore di frequenza.

3.2.2 Formazione a Distanza

FaD sincrona

Il Fondo deve poter accertare che:

- la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'**autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti** e la conseguente produzione di specifici report;
- i corsi siano **ispezionabili da remoto** e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Il report prodotto dalla piattaforma deve contenere:

- il titolo del piano formativo, numero di protocollo e Avviso;
- il titolo del progetto;
- la data e l'orario della sessione formativa;
- il nome e il cognome del docente;
- il nome e il cognome di ciascun discente;
- l'orario di accesso e di uscita dalla connessione alla sessione formativa di ciascun partecipante.

Al termine delle attività dovrà essere prodotta una Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR N 445/00, firmata dal Legale Rappresentante/delegato dell'azienda beneficiaria, relativa alla veridicità dei report.

Solo in caso di progetti interaziendali quali seminari, convegni, workshop, nonché percorsi di alta formazione e Master, in luogo dei report è possibile produrre dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR N 445/00 da ogni dirigente che ha partecipato al percorso in FaD, che riporti:

- giornate in cui ha partecipato alle lezioni in FaD;
- ore di formazione svolte in FaD per ogni giorno.

Si precisa che per la sola FaD sincrona:

- è ammessa l'aula mista ossia composta da dirigenti presenti fisicamente in aula e dirigenti collegati "a distanza". In tal caso, il docente dovrà svolgere obbligatoriamente l'attività didattica in presenza.
- è altresì ammessa l'attività individuale mista, ossia one to one in presenza e one to one "a distanza".

In entrambi i casi, il Soggetto Presentatore dovrà, prima dello svolgimento della formazione, riportare nel calendario didattico on-line la dicitura **"modalità mista"** e tracciare entrambe le modalità.

In caso di modalità mista, il contributo massimo erogabile da FONDIR (massimale costo ora/allievo) sarà individuato applicando i costi ora/allievo previsti per ogni specifica modalità formativa alle relative ore di corso, in linea con quanto disposto al par.1.5, fermo restando il contributo approvato.

FaD asincrona

Il Fondo deve poter verificare:

- il tracciamento dell'erogazione del servizio;
- la produzione di specifici report o evidenze di fruizione da parte degli allievi.

La piattaforma tecnologica deve:

- identificare in maniera univoca ciascun discente;
- essere idonea ad erogare i corsi e consentirne la tracciabilità degli accessi ai moduli/azioni finanziati ed al relativo materiale formativo;
- registrare la data e l'ora di accesso e la permanenza in piattaforma per ogni sessione e di ogni discente.

Al termine delle attività dovrà essere prodotta una Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR N 445/00, firmata dal Legale Rappresentante/delegato dell'azienda beneficiaria, relativa alla veridicità dei report.

3.2.3 Utilizzo del Registro elettronico

In alternativa alle consuete modalità di registrazione delle presenze, per le iniziative one to one svolte in aula e/o in FAD Sincrona, FONDIR promuove l'utilizzo di un proprio **Registro elettronico.**

Tale strumento è disponibile su apposita APP *"Fondir - Verifiche in remoto"* alla quale avranno accesso, nel rispetto del GDPR in materia di trattamento dei dati personali, i partecipanti alla formazione, i docenti e i referenti aziendali.

Sul singolo progetto, la APP permette:

- la consultazione di una "agenda elettronica individuale del percorso formativo", con date, orari delle lezioni, argomenti e durata disponibile per il partecipante;
- il tracciamento della presenza all'attività formativa dal momento dell'accesso alla singola lezione;
- la rilevazione del gradimento sulle tematiche affrontate e sull'efficacia della docenza;
- la compilazione in tempo reale del registro delle presenze e la relativa trasmissione dei dati nel monitoraggio fisico.

L'utilizzo del Registro elettronico è facoltativo, le singole aziende possono aderire per automatizzare i processi e i controlli e per facilitare ulteriormente la rendicontazione delle attività.

Non è previsto l'utilizzo del registro elettronico per i Progetti interaziendali e la FAD asincrona.

3.3 Variazioni

3.3.1 Variazioni relative alle imprese beneficiarie

Le variazioni relative alle singole imprese beneficiarie che intervengono successivamente alla concessione del finanziamento e che producono degli effetti sul Piano, devono essere comunicate tempestivamente al Fondo, mediante le seguenti procedure:

- **Variazione Legale Rappresentante/ delegato interno all'azienda**

 Il nominativo potrà essere aggiornato profilando delle nuove credenziali di accesso alla Piattaforma, copia della documentazione probatoria i poteri di firma dovrà essere contestualmente caricata nell'area "Anagrafica azienda", sezione "Documenti Azienda".

- **Operazioni societarie ordinarie e straordinarie**

 Ogni operazione societaria deve essere tempestivamente comunicata a FONDIR tramite PEC (**pianifondir@pec.it**) utilizzando il modello presente sul sito, **contenente i riferimenti dei Piani interessati.** Tale comunicazione consente di registrare una variazione soggettiva dovuta a operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, etc.) che comportano la traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso ad un altro soggetto giuridico.
 Al fine di mantenere l'adesione a FONDIR durante tutto il periodo di svolgimento del Piano, la società subentrante dovrà possedere il **cassetto previdenziale** INPS da cui si evince l'iscrizione (Codice FODI) ed essere in regola con i versamenti dovuti.
 Copia della documentazione probatoria dovrà essere contestualmente caricata nella sezione "Documenti azienda" sulla Piattaforma.
 All'esito delle verifiche del caso, alla suddetta società verrà assegnato un **nuovo codice COR**.

3.3.2 Variazioni al Piano approvato

Eventuali modifiche al Piano formativo approvato sono consentite soltanto nei limiti e con le modalità sotto riportate.

■ **Sostituzione partecipanti**

La variazione è ammessa purché il dirigente subentrante effettui almeno il 70% del percorso formativo previsto.
In tal caso, sarà sufficiente aggiornare la relativa sezione "Partecipanti" nel monitoraggio del Piano, non è necessario presentare richiesta al Fondo.

■ **Rinuncia al finanziamento**

L'eventuale volontà di rinunciare al finanziamento deve essere tempestivamente comunicata a FONDIR al fine di poter annullare il codice CUP associato al Piano, nonché i codici COR associati alle imprese beneficiarie.

■ **Altre variazioni al Piano**

Non potranno essere approvate dal Fondo richieste di variazioni che riguardino aspetti che sono stati oggetto di valutazione da parte dei Comitati di Comparto.
Pertanto, non sono ammissibili variazioni che interessino gli obiettivi, i contenuti e la durata dei progetti formativi inseriti nel Piano approvato.

Infine, sulla base delle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, non è ammissibile alcuna delle modifiche seguenti:

- aumento della singola concessione finanziaria ad un'azienda, anche facente parte di un Gruppo;
- variazioni rispetto alla scelta del regime effettuata in fase di presentazione del Piano e ai rispettivi parametri di riferimento.

3.4 Validità del piano e dirigenti formati

Un piano formativo si intende realizzato se almeno una delle iniziative che lo compongono è correttamente realizzata.
Un'iniziativa è correttamente realizzata se almeno un dirigente tra quelli previsti è considerato formato.
Si intende formato un dirigente che abbia frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste in ragione del raggiungimento dell'obiettivo formativo. Ai soli fini del riconoscimento della frequenza, la piattaforma considererà anche le frazioni di ora.

3.5 Costi ammissibili

Fondir rimborsa i costi reali sostenuti per la formazione realizzata.
I soli costi ammissibili a contributo FONDIR sono:

- **costo delle iniziative formative;**
- **spesa per il Revisore Legale**, tenuto conto dei massimali previsti.

Tutti i costi devono essere correttamente sostenuti e documentati.

Il contributo accordato, il costo del lavoro e le eventuali spese dirette verranno riconosciute ammissibili a consuntivo solo per le iniziative che soddisferanno tutti i criteri e i parametri di validità previsti.
Il contributo massimo per ogni singolo dirigente in formazione non può superare quanto previsto dal presente Avviso, anche se il dirigente partecipa a più Piani presentati.

I costi imputabili devono:

- essere impegnati e liquidati in un periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'Avviso e i trenta giorni di calendario successivi alla data di fine Piano;
- figurare nell'elenco dei costi ammissibili;
- essere strettamente connessi al Piano formativo approvato;
- essere pertinenti, congrui e coerenti ad azioni contemplate dalla normativa di riferimento;
- corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti e quietanzati, e non effettuati in contanti;
- essere documentati con giustificativi originali archiviati presso l'impresa beneficiaria del Piano;
- essere conformi alle norme contabili e fiscali nazionali;
- essere registrati nella contabilità dell'impresa beneficiaria del Piano;
- essere contenuti nei limiti degli importi approvati all'interno delle voci di spesa evidenziate nel preventivo;
- rispettare le regole di sana e corretta gestione che presuppongono l'economicità della spesa.

3.6 Cofinanziamento

In caso di scelta del regime degli aiuti alla formazione, ex Reg. 651/2014/UE, è fatto obbligo alle aziende beneficiarie di cofinanziare l'intervento formativo.

È possibile valorizzare a **cofinanziamento** le seguenti spese:

- costo del lavoro dei dirigenti formati;
- costi di viaggio, vitto e alloggio, se previsti;
- costi delle iniziative formative che risultano eccedenti il contributo erogabile da FONDIR;
- costi del Revisore Legale, che risultano eccedenti rispetto ai massimali previsti.

Costo del lavoro dei dirigenti formati

In caso di scelta del regime degli aiuti alla formazione, ex Reg. 651/2014/UE, è fatto obbligo alle aziende beneficiarie di cofinanziare l'intervento formativo. Il costo del lavoro dei dirigenti è la principale forma di cofinanziamento prevista. Il costo sarà moltiplicato per il numero di ore effettive realizzate da ciascun dirigente formato.

Il costo deve essere determinato tenendo conto del costo orario del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua

posizione organica al momento dello svolgimento del corso, dei contributi previdenziali annuali a carico del datore di lavoro e della quota di indennità di fine rapporto, per il numero di giorni lavorativi previsti da contratto.

Il costo può essere calcolato scegliendo tra due modalità:

a. calcolando il costo orario esatto del singolo dirigente nel relativo periodo di formazione e inserendolo nel prospetto di calcolo di costo orario fornito;

b. con procedura di semplificazione, calcolando il costo orario risultante dall'applicazione del minimo contrattuale della retribuzione per dirigente e inserendolo nel prospetto di calcolo di costo orario fornito.

In sede di controllo della rendicontazione, il Revisore Legale dovrà verificare il contratto applicato e i livelli retributivi previsti, lo status di dirigente del personale in formazione, il pagamento cumulativo delle retribuzioni e degli oneri relativi.

Costi di viaggio, vitto e alloggio

Le spese di viaggio, vitto e alloggio per i destinatari delle azioni finanziate da FONDIR possono essere riconosciute esclusivamente a cofinanziamento, se previste e approvate nel Piano formativo presentato.
Di norma per i trasporti devono essere utilizzati i mezzi pubblici (sono riconosciute anche le tariffe della 1° classe). Qualora si rendesse impossibile il ricorso al mezzo pubblico, può essere utilizzato il mezzo proprio, previa autorizzazione motivata da parte del Presentatore del Piano, nel qual caso è riconoscibile la relativa spesa nella misura corrispondente ad 1/5 del costo medio di un litro di benzina per ogni km. percorso, con riferimento alle tabelle polimetriche delle distanze.
Non è ammessa la spesa per taxi, autovetture noleggiate per uso individuale e parcheggi.
Per la residenzialità, si deve comunque tenere presente che potranno essere consentite solo strutture non oltre il livello delle quattro stelle.
In caso di assenza o incompatibilità di orario dei mezzi pubblici o per specifiche esigenze organizzative (ad esempio per visite guidate di istruzione), possono essere organizzati trasporti collettivi sia mediante ricorso a servizi esterni sia utilizzando mezzi di trasporto di proprietà del soggetto gestore.
Nel caso in cui si faccia ricorso a servizi esterni, dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi per la scelta del più conveniente.

Costi delle iniziative o del Revisore Legale eccedenti i limiti
I costi in ogni caso sostenuti per l'iniziativa formativa o per il compenso del Revisore Legale che eccedano i limiti e i parametri previsti dal presente Avviso, possono essere portati a rendiconto come cofinanziamento, purché conformi ai requisiti richiesti.

3.7 IVA e altre imposte o tasse

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario del finanziamento e quindi se e nella misura in cui rappresenta un costo effettivamente indetraibile.

Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal finanziamento del Piano, non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario del finanziamento o dal singolo destinatario.

3.8 Obblighi di compilazione della piattaforma e documenti di rendiconto

La corretta compilazione della piattaforma alla conclusione delle attività prevede le seguenti fasi:

A. per ciascuna iniziativa realizzata, dovranno essere inseriti tramite il registro elettronico o direttamente sulla piattaforma, i seguenti dati:
 1. ore effettive realizzate da ciascun dirigente;
 2. costo orario di ciascun dirigente (in caso di scelta del regime di aiuti alla formazione, ex Reg. 651/2014/UE);
 3. dati riferiti ai documenti di spesa sostenuti per la realizzazione dell'attività, indicandone la natura e l'assegnazione al contributo richiesto a FONDIR o a cofinanziamento;

B. al termine dell'inserimento, seguendo le procedure previste in piattaforma, dovrà essere convalidato il piano finanziario risultante dal calcolo effettuato dal sistema sulla base dei dati inseriti;

C. dovranno essere caricati sulle sezioni di ciascuna iniziativa:
 1. copie dei documenti attestanti la frequenza relativi alle modalità formative utilizzate;
 2. in caso di scelta del regime di aiuti alla formazione, ex Reg. 651/2014/UE, prospetti di calcolo del costo orario dei dirigenti in formazione, sottoscritti con firma digitale;
 3. documenti di spesa emessi dall'ente erogatore della formazione, **con indicazione del costo unitario dell'iniziativa** e in cui sia esplicitamente indicata la connessione con il finanziamento FONDIR (codice iniziativa, protocollo, CUP), corredati da evidenze contabili bancarie di pagamento;
 4. giustificativi delle eventuali spese per viaggi, vitto e alloggio, inseriti solo a cofinanziamento, corredati da evidenze contabili bancarie di pagamento e prospetto riepilogativo delle stesse;
 5. questionari di gradimento/qualità dei dirigenti formati;
 6. per i progetti realizzati in tutto o in parte in FAD, dichiarazione del legale rappresentante o delegato sulla veridicità dei registri FAD, sottoscritta con firma digitale;

D. ai fini della chiusura del rendiconto dovranno essere caricati sulla sezione "Documenti" del monitoraggio:

1. relazione di certificazione sottoscritta da un Revisore Legale iscritto all'Albo/Società di revisione, incaricato dall'azienda ovvero membro del Collegio Sindacale dell'impresa beneficiaria ed eventuale giustificativo di spesa corredato da evidenza contabile bancaria di pagamento, nel caso in cui la spesa per il Revisore sia inserita in rendiconto;
2. richiesta di erogazione contributo firmata digitalmente dal legale rapp.te/delegato, generabile direttamente dalla piattaforma;
3. dichiarazione sugli aiuti di Stato del soggetto Presentatore, firmata digitalmente dal legale rapp.te/delegato;
4. per ciascuna azienda beneficiaria diversa dal soggetto presentatore con almeno un dirigente formato sul piano, dichiarazione sugli aiuti di Stato e adesione a Fondir, sottoscritta digitalmente dal legale rapp.te o delegato;
5. dichiarazione sull'indetraibilità IVA, se il relativo costo è stato portato a rendiconto;
6. elaborazione dei risultati dei questionari di qualità/gradimento qualora il numero dei dirigenti formati **sul piano** sia superiore a 5;
7. copia di DURC in corso di validità;

Conclusione delle attività e chiusura della rendicontazione
Il soggetto Presentatore è obbligato a utilizzare la piattaforma di monitoraggio del piano per inserire tutti i dati relativi alla formazione effettuata e a caricare la documentazione richiesta per il controllo e la chiusura della rendicontazione, che dovrà avvenire entro trenta giorni di calendario dalla fine delle attività del piano.

3.9 Certificazione del rendiconto e Revisore Legale

La certificazione della rendicontazione è a cura dell'impresa beneficiaria, che deve allegare al rendiconto la certificazione del Revisore Legale. Tuttavia, FONDIR si riserva di effettuare verifiche ex post, anche a campione, sui rendiconti presentati.
I controlli saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. L'impresa beneficiaria del contributo è responsabile dell'attività amministrativa e del trattamento dei dati ai sensi della citata normativa.

La certificazione del Revisore Legale dovrà attestare:
- la corretta imputazione in piattaforma a consuntivo delle presenze rilevate dai registri o dai report;
- la corretta imputazione di tutte le spese relative al Piano finanziario presentato, riferite alle singole iniziative formative, nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso compreso quanto dichiarato dalle imprese beneficiarie in merito all'applicazione del regime di Aiuti;
- la conformità alla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed assistenziale dei documenti di costo e/o di spesa imputati alle suddette voci;

- la registrazione nella contabilità generale delle spese imputate nel rendiconto e delle relative uscite;
- il pagamento integrale di tutte le spese esposte nel rendiconto, salvo i casi di pagamenti differiti;
- che il costo del personale in formazione è calcolato sulla base del costo orario determinato nel rispetto del relativo contratto di lavoro, tenuto conto delle ore di effettiva presenza desunte dai relativi registri prodotti e conservati dal Presentatore, in coerenza con il rendiconto;
- che nel computo del costo del personale in formazione, i costi relativi agli oneri previdenziali e assistenziali, la quota di TFR e la quota di 13^ e 14^ mensilità (se presente) maturati nel periodo di svolgimento delle attività formative siano stati correttamente calcolati secondo la normativa vigente.

Gli oneri relativi alla certificazione del rendiconto da parte del Revisore Legale sono rendicontabili su presentazione della fattura del professionista, contenente indicazione dettagliata dell'attività e i riferimenti al Piano formativo, e evidenza di pagamento della stessa.
Il rimborso ammissibile su contributo FONDIR del costo del Revisore Legale previsto nel Piano finanziario è calcolato sull'importo totale del Piano rendicontato (Contributo FONDIR + Cofinanziamento) ed è soggetto ai seguenti parametri:

- piani con importo complessivo a consuntivo entro € 1.000: il costo massimo ammissibile su contributo FONDIR della revisione è di **€ 100**;
- piani con importo complessivo a consuntivo da €1.001 a € 10.000: il costo massimo ammissibile su contributo FONDIR della revisione è di **€ 200**;
- piani con importo complessivo a consuntivo da € 10.001 a € 50.000: il costo massimo ammissibile su contributo FONDIR della revisione è di **€ 300**;
- piani con importo complessivo a consuntivo superiore a € 50.001: il costo massimo ammissibile su contributo FONDIR della revisione è di **€ 500**.

Le eventuali eccedenze di importo della fattura possono essere rendicontate a cofinanziamento.
L'impresa beneficiaria si assume la responsabilità della correttezza di tutta la documentazione e della relazione di certificazione presentata.

3.10 Controlli

L'attività formativa finanziata è soggetta ad attività di vigilanza e di controllo che potranno essere effettuati anche da parte di società esterne incaricate dal Fondo.

3.10.1 Verifiche ispettive in itinere

I controlli in itinere saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento.

Oggetto del ***controllo in itinere*** pertanto sarà:

- l'effettivo svolgimento dell'iniziativa formativa;
- la modalità di registrazione delle presenze.

Tale verifica a campione potrà essere svolta:

- da parte di Società esterne/collaboratori incaricati dal Fondo;
- **tramite l'APP *"Fondir – Verifiche in remoto"***, disponibile per il download sugli store Apple e Google Play, attraverso la quale un referente per l'azienda fornirà le informazioni circa il corretto svolgimento delle attività formative in corso, con la supervisione di un collaboratore incaricato dal Fondo.

Nel caso di verifica ispettiva in itinere che registri l'assenza del dirigente in formazione e giustificati al Fondo i motivi dell'esito negativo, la quota di contributo alla formazione imputabile al dirigente sarà decurtata del 30% in fase di verifica ex post.

È anche possibile che il Fondo proceda con una seconda verifica in itinere. Qualora anche questa verifica abbia esito negativo, sarà revocato il contributo previsto al Piano.

Per quanto riguarda la FaD dovrà essere consentito al Fondo (e/o ai soggetti da questo incaricati) l'accesso alla piattaforma e la visione dei moduli/pacchetti/corsi/interventi multimediali didattici, pertanto, dovranno essere forniti il link alla pagina di login e le credenziali di accesso.
L'output della visita è rappresentato dal verbale che sarà caricato online per la consultazione.
In caso di riscontro di anomalie rilevanti come, ad esempio, la mancata realizzazione in tutto o in parte o la realizzazione di attività totalmente difformi dal Piano approvato, FONDIR procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento.

3.10.2 Verifiche ispettive ex post

Il Fondo o suoi incaricati eseguiranno un controllo finale, propedeutico alla liquidazione, su tutti i documenti relativi a ciascun Piano formativo caricati sulla piattaforma informatica, al fine di verificarne la correttezza e coerenza.
Il Fondo potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni al fine di verificare la coerenza dei risultati e delle attività svolte rispetto a quanto previsto in fase di presentazione e non riconoscere, in tutto o in parte, il contributo in caso di mancato riscontro o di riscontri ritenuti inadeguati.
Il Fondo o i suoi incaricati potranno effettuare, inoltre, visite ispettive ex-post presso la sede del Soggetto Presentatore, al fine di controllare i documenti amministrativo-contabili relativi alle spese rendicontate.

Le attività relative a piani formativi il cui contributo sia già stato liquidato, come previsto dalla Circolare ANPAL 1/2018 e s.m.i., potranno essere oggetto di ulteriore verifica da parte dell'ANPAL nell'ambito del potere di controllo effettuato sui Fondi Interprofessionali anche in merito alle attività formative finanziate.
FONDIR provvederà al controllo della Rendicontazione entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione di chiusura del Rendiconto. Nel caso in cui il Fondo dovesse riscontrare

carenze nella documentazione trasmessa, provvederà a richiedere le opportune integrazioni al Soggetto Presentatore che avrà 15 giorni di calendario per ottemperare.

3.11 Erogazione del contributo

A seguito di esito positivo del controllo, al momento della liquidazione, il Fondo verificherà la regolarità e la validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e, quando previsto, la dichiarazione attestante l'assenza di misure interdittive antimafia nei confronti del Legale Rappresentante o amministratore p.t., eventualmente acquisendole – nei casi dovuti – direttamente presso gli organi preposti.

In caso di DURC irregolare, il Fondo è tenuto ad applicare le disposizioni in merito all'intervento sostitutivo, di cui all'art. 31, commi 3 e 8-bis, L. 98/2013, nonché alla Circolare INPS 54/2012

Per contributi richiesti sul Regolamento UE n. 1407/2013 (regime de minimis) e s.m.i., il contributo al Piano potrà essere erogato solo se, a seguito dell'interrogazione del RNA, tutte le imprese beneficiarie partecipanti al Piano abbiano superato i relativi controlli sul rispetto del massimale de minimis e sugli importi relativi ai singoli codici COR rilasciati.
In caso di esito negativo, il contributo non sarà riconosciuto.

3.12 Obblighi e responsabilità del Soggetto Presentatore

Il Soggetto Presentatore garantisce che le attività formative finanziate da FONDIR non abbiano beneficiato, né beneficino di altri finanziamenti pubblici, né da parte di altri Fondi Interprofessionali[7].
Il Soggetto Presentatore dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- tenere una specifica contabilità con sistemi informatici che consentano di ottenere, in qualsiasi momento, gli estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni di spesa riguardanti l'iniziativa ammessa a finanziamento;
- mettere a disposizione i libri contabili.

Per quanto riguarda le spese il Soggetto Presentatore dovrà procedere alla:

- predisposizione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute direttamente riconducibili all'attività finanziata ed esibizione della stessa ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo;

- conservazione della predetta documentazione amministrativa contabile e probatoria delle attività svolte, in originale, per il periodo di almeno 10 anni previsto dai termini di legge;

- consegna a FONDIR, nei modi stabiliti, della rendicontazione delle spese sostenute, onde consentire la verifica della congruenza ed ammissibilità e del rispetto procedurale della normativa di riferimento, nonché dell'ulteriore documentazione prevista per la dimostrazione dell'attività realizzata.

Il Soggetto Presentatore dovrà garantire la presenza di personale idoneo ad assistere e agevolare le azioni di verifica e si impegna ad accettare i controlli sia in presenza, che attraverso l'APP "FONDIR – Verifiche in remoto", previsti dal Fondo.
Il Soggetto Presentatore si obbliga a mantenere l'adesione a FONDIR per tutta la durata del Piano. Dovrà, altresì, essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali dovuti. Il rispetto del requisito dovrà essere attestato sia in fase di presentazione della domanda di finanziamento del Piano, sia al momento del rendiconto di spesa, allegando idonee dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie e rese ai sensi del DPR 455/00. L'assenza di tale requisito determina la revoca del contributo FONDIR.
Il Soggetto Presentatore garantisce il rispetto del Regolamento comunitario sugli Aiuti alla formazione (Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i.) e norme specifiche di riferimento, in particolare direttiva 2014/59/UE, art.32, par.3 e decreti attuativi D.Lgs. 180 e 181 del 16/11/2015, ovvero del Regolamento sugli Aiuti di importanza minore "de minimis" (Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i.) garantendo, quando previsto, il cofinanziamento minimo obbligatorio del Piano formativo. Tali Aiuti sono comunicati dal Fondo agli organi competenti in base alle disposizioni del Regolamento di cui al D.M. n.115 del 31/05/2017 relativo al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Si richiama l'attenzione alle disposizioni dettate dal Codice dei contratti pubblici e sulla possibilità che le imprese beneficiarie dei finanziamenti siano tenute ad applicare il medesimo Codice, qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi.
Il Soggetto Presentatore è tenuto a consultare il sito istituzionale **www.fondir.it** poiché sullo stesso potranno essere pubblicate disposizioni cogenti nella gestione e rendicontazione del contributo ricevuto.
Le comunicazioni pubblicate su detto sito istituzionale costituiscono pertanto pubblicità legale ad ogni effetto.

Il Soggetto Presentatore indica in Piattaforma un proprio **referente operativo per il Piano**, persona destinataria di tutte le comunicazioni da e verso FONDIR.

4 NORMATIVA

4.1 Principali fonti normative e programmatiche di riferimento

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei principi derivanti dalla legislazione nazionale relativa ai Fondi Paritetici Interprofessionali, nonché dalla regolamentazione nazionale e comunitaria relativa alla formazione professionale. La normativa di riferimento fondamentale e altri documenti ufficiali, salvo naturalmente ogni altra di cui risulterà necessaria l'applicazione, ai fini dell'inquadramento della tematica generale è la seguente:

- Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Art.12 della legge n. 241/90;

- Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17/07/1993, recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
- Legge 388/00, art. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. 136/2010 art.3;
- Regolamento UE n. 1303/2013 e Regolamento 1304/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 *(de minimis)* e s.m.i.;
- Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) [Commissione europea – Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione – Versione di settembre 2014] – EGESIF_14-0017;
- Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183", pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015, ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016;
- Delibera ANAC n. 1134 del 2017;
- Circolare ANPAL n. 1/2018 – Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- Regolamento 1046/2018;
- Nota ANPAL del 25 luglio 2019 n. 10329;
- Circolare ANPAL n. 4 del 28.12.2020.

4.2 Aiuti di Stato

Gli interventi di formazione continua sono cofinanziati da FONDIR con risorse pubbliche e si configurano quindi come "Aiuti di Stato", il che implica il rispetto delle normative vigenti in materia[7].

Per il Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. le imprese presso le quali i dirigenti destinatari delle attività formative sono occupati devono garantire il cofinanziamento obbligatorio per legge, derivante dalla scelta del regime di aiuti, e il rispetto della relativa disciplina. Ciascuna impresa beneficiaria garantisce il cofinanziamento al Piano valorizzando il costo del lavoro dei propri dirigenti in formazione.

Il Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. introduce il concetto di "impresa unica", il soggetto sul quale si misura il rispetto della soglia degli aiuti "*de minimis*" ricevuti in conformità ed alle

[7] Regolamento UE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 e s.m.i., ovvero, Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. Per approfondimenti è possibile consultare la normativa sulla formazione continua sul sito **www.fondir.it**.

condizioni stabilite dal suddetto regime. È preliminarmente necessario quindi verificare da parte del Presentatore le condizioni che definiscono il perimetro della "impresa unica" ai sensi del predetto Regolamento con particolare riferimento al Registro delle Imprese e dichiarare e sommare tutti gli aiuti "*de minimis*" concessi a tutte le imprese che rientrano nella nozione di impresa unica.
Quando viene scelto tale regime **non sarà richiesto il cofinanziamento**.

Il Regolamento UE n. 1407/2013 è integrato dalla Comunicazione della Commissione che ha adottato il Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 – C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche. Tutti i contributi richiesti a FONDIR devono essere registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per ogni azienda beneficiaria FONDIR acquisisce il COR, codice univoco associato al codice fiscale aziendale.

CONTATTI

FONDIR potrà fornire assistenza per la presentazione e gestione dei Piani anche attraverso posta elettronica all'indirizzo:

- **presentazionebacheca@fondir.it**
- **gestionepiani@fondir.it**

Per quanto riguarda la rendicontazione, le informazioni potranno essere richieste anche attraverso posta elettronica all'indirizzo:

- **rendicontazione@fondir.it**
- **verifichepiani@fondir.it**

Il responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è Valter Lindo (posta elettronica: info@fondir.it; tel. 06.68300544). I soggetti interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.

Roma, 24/01/2023

Il Presidente, *Stefano Bottino*

ALLEGATI

Disposizioni relative a privacy e trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), FONDIR dà atto che i dati personali dallo stesso acquisiti – relativi a persone fisiche Rappresentanti Legali o delegati, dipendenti/collaboratori delle strutture che intendono presentare iniziative formative – e raccolti tramite moduli previsti dal formulario on-line, saranno trattati da FONDIR in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità strettamente necessarie per l'esecuzione delle proprie attività, e comunque in modo lecito e secondo correttezza, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, la "Normativa applicabile"), come specificato nella propria informativa privacy disponibile sul sito web del Fondo (https://www.fondir.it/sites/default/files/fondir/privacy/privacy.pdf).
Soggetto delegato è il Direttore del Fondo, mentre il ruolo di Referenti è svolto, per quanto di rispettiva competenza, dai Responsabili delle Aree della Struttura Tecnica; in ogni caso, i dipendenti del Fondo sono autorizzati al trattamento dei dati nell'ambito delle mansioni dagli stessi espletate.

Ai fini di quanto previsto dalla Normativa applicabile, i Soggetti Presentatori delle iniziative formative trattano tali dati in qualità di titolari autonomi e, in tale veste, sono responsabili di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
In tale contesto, si informa che, per quanto attiene al trattamento direttamente effettuato da FONDIR:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi e delle iniziative formative;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi e delle iniziative formative inviati a FONDIR dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi e delle iniziative formative;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni meramente informative ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- la base giuridica per il trattamento dei dati consiste, a seconda dei casi, nell'adempimento degli obblighi contrattuali od obblighi di legge cui FONDIR è tenuto ad ottemperare e di quanto specificato nell'informativa privacy del Fondo (https://www.fondir.it/sites/default/files/fondir/privacy/privacy.pdf);
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione delle iniziative formative. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FONDIR. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Soggetto titolare delle iniziative comunichi tempestivamente a FONDIR le eventuali variazioni dei dati forniti, all'indirizzo e-mail: segreteria@fondir.it oppure al seguente recapito telefonico: 06/68300544;

- i dati saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e come meglio specificato nell'informativa privacy presente sul sito web del Fondo;
- FONDIR utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la manutenzione della sicurezza, dell'integrità e dell'accessibilità dei dati personali;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. società di revisione, revisori contabili), all'ANPAL, al Ministero del Lavoro, nonché a fornitori esterni, nominati, ove necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l'erogazione dei servizi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: FONDIR, Largo Arenula, 26 – 00186 Roma, tel. 06 68300544, e-mail: **segreteria@fondir.it**
L'indirizzo e-mail del Responsabile della Protezione dei dati di FONDIR è: **dpo@fondir.it**
Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali posti in essere da FONDIR si rinvia all'informativa privacy pubblicata sul sito internet del Fondo: www.fondir.it.

Glossario

Piattaforma UNICAFONDIR	È una specifica Piattaforma realizzata da FONDIR, nel rispetto del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.U. 04/05/2016) attraverso la quale è possibile inoltrare il Piano formativo e tutta la documentazione prevista. Attraverso la stessa Piattaforma dovranno essere svolti tutti gli adempimenti relativi alla gestione e rendicontazione del Piano finanziato. La Piattaforma è disponibile al seguente indirizzo: https://unica.fondir.it/unicafondir2-web/login.htm L'impresa che inoltra il Piano dovrà registrarsi ed accedere con proprio user e password.
Bacheca	È un'area messa a disposizione sul sito di FONDIR ove è possibile visionare l'offerta formativa preventivamente valutata e qualificata, proposta dalle strutture formative in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento. Attraverso il presente Avviso, le imprese iscritte interessate possono richiedere un contributo per la partecipazione alle iniziative formative pubblicate.
Piano formativo	Programma organico di azioni formative concordato tra le Parti Sociali che hanno promosso il Fondo, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali, territoriali e individuali.
Piano formativo individuale	Comprende esclusivamente uno o più progetti individuali, fruiti dai dirigenti facenti parte della stessa impresa o dello stesso Gruppo di imprese.
Progetto	È un insieme coerente di interventi formativi. Più progetti compongono un Piano formativo.
Seminari, convegni, workshop	Incontri brevi di approfondimento su un tema specifico.
Master	Percorsi di perfezionamento scientifico e definiti tali dai regolamenti universitari.
Percorsi di alta formazione	Percorsi di formazione che prevedono lo sviluppo delle abilità personali e di specifiche conoscenze (es. **palestre formative, full immersion di lingua all'estero, percorsi esperienziali**, ecc.).
One to one	Percorsi caratterizzati da un rapporto diretto docente-discente.
Coaching individuale	Metodologia che si prefigge di migliorare le competenze manageriali del dirigente, mediante il rapporto individuale tra il coach (l'allenatore) e il coachee. Il coach sviluppa un piano di lavoro con il dirigente, stabilisce metodi e regole di comunicazione, criteri e tempi di valutazione. Si caratterizza per una totale personalizzazione.

Coaching di gruppo	Il percorso che riguarda una specifica tematica dell'area di sviluppo di abilità personali applicando i principi ed i metodi del coaching in un contesto di gruppo.
Formazione esperienziale	Insieme di attività di formazione centrata sul lavoro all'aperto (outdoor training) o al chiuso (in indoor), con il coinvolgimento dei partecipanti sul piano fisico, cognitivo ed emozionale. Si fonda sul presupposto che la modalità più efficace per apprendere nuovi comportamenti sia quella di sperimentarli in modo concreto. Durante le attività vengono allestiti veri e propri "campi" di apprendimento simulato e analogo ad altri campi di azione reale, a cui trasferire metaforicamente i modelli appresi. All'attività "in campo" deve far seguito un'attività di osservazione e riflessione sui comportamenti di tutti (debriefing) che permette di scambiarsi feedback di sviluppo, trasferire le attività proposte nei contesti lavorativi e garantire il "trasferimento" dell'apprendimento nel contesto professionale.
Formazione asincrona	Per formazione asincrona si intende una situazione di relazione formativa in cui i soggetti comunicano da luoghi diversi e in tempi diversi. Non vi è una presenza contemporanea di docente e discente, e quindi l'interazione tra di loro è ovviamente limitata. Gli strumenti che di solito vengono utilizzati in questa modalità formativa sono pillole formative, corsi resi disponibili tramite accesso ad una piattaforma, lezioni trasmesse televisivamente.
Formazione sincrona	Per formazione sincrona si intende una situazione di relazione formativa in real-time, in cui docenti e discenti comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente. Vi è dunque un'interazione che, seppure mediata dallo strumento informatico, è contemporanea, con tutti i vantaggi in termini di interattività che questo comporta. Gli strumenti solitamente utilizzati per la modalità sincrona di FaD sono le classi virtuali con un'interazione che si basa soprattutto su internet. Esempi: la video conferenza, formazione telefonica, ecc.
Imprese iscritte	Con il termine "impresa" si intende fare riferimento al datore di lavoro che è tenuto al versamento del contributo contro la disoccupazione involontaria (0,30% del monte salari) previsto dall'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845
Gruppo di imprese	Un gruppo d'imprese o gruppo aziendale, è un insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo.

	Un gruppo aziendale viene di solito definito come un insieme di unità tra loro autonome dal punto di vista giuridico, assoggettate ad un unico soggetto economico. Per società controllante si intende: • le società che detengono in un'altra società la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria. • le società che dispongono di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante sempre in assemblea ordinaria. • le società che controllano un'altra società per vincoli contrattuali. *v. nota ANPAL del 17/05/2018, pubblicata sul sito **www.fondir.it** nella sezione "Normativa".*
Impresa collegata	Per impresa collegata, anche indirettamente, si fa riferimento all'art. 2359 del Codice Civile. Sono considerate collegate le imprese sulle quali un'altra impresa esercita un'influenza notevole ed essa si presume quando nell'Assemblea Ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati
Soggetto Presentatore	Imprese, o Gruppo di imprese, che presentano il Piano formativo; sono responsabili della realizzazione del Piano e titolari del contributo in caso di finanziamento.
Soggetto Attuatore	Strutture formative che realizzano l'attività formativa.
Eleggibilità delle spese	È il periodo che delimita l'ammissibilità delle spese relative al Piano formativo oggetto di finanziamento.
Revisore	Al termine del Piano è obbligatorio presentare una relazione di certificazione dello stesso redatta da un Revisore Legale/Società di revisione incaricato dal Presentatore, ovvero da un membro del Collegio Sindacale dell'impresa beneficiaria.
Aiuti di Stato	Gli Aiuti di Stato sono trasferimenti di risorse pubbliche a favore di imprese che, attribuendo un vantaggio economico, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti Regolamenti comunitari, ossia: • Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. ("Aiuti alla formazione"); • Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. ("de minimis").

CUP	Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico (**CUP**) rilasciato dal Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DIPE.
COR	Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la registrazione di un Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti ("Codice Concessione RNA") ed è associato ad ogni Soggetto beneficiario.
Parti Sociali	Nel presente Avviso, con il termine Parti Sociali ci si riferisce alle Organizzazioni datoriali e a quelle sindacali dei Dirigenti che hanno promosso il Fondo, ossia Confcommercio, Abi, Ania, Confetra e Manageritalia, First-Cisl, Unisin, Fidia.
Accordo tra imprese presentatrici e organizzazioni sindacali	È un documento riferito al Piano oggetto della richiesta di finanziamento, sottoscritto dall'impresa presentatrice e l'organizzazione sindacale di riferimento che ha costituito il Fondo.
Accordo tra le Parti Sociali	È un documento riferito al Piano settoriale o territoriale oggetto della richiesta di finanziamento, sottoscritto dalle Parti Sociali che hanno costituito il Fondo e che afferiscono ai relativi settori.
Accordo quadro	È un documento riferito al presente Avviso, sottoscritto dalle Parti Sociali che hanno costituito il Fondo e che afferiscono ai relativi settori.
Comitati di Comparto	Organismi del Fondo che hanno il compito, tra l'altro, di procedere alla valutazione di merito dei Piani. Il Regolamento del Fondo prevede due Comparti: • Commercio, Turismo, Servizi/ Logistica, Spedizioni, Trasporto/ Altri Settori economici; • Creditizio, finanziario/ Assicurativo.

Roma, 24/01/2023

Il Presidente, *Stefano Bottino*